

CODACONS



Co-funded by
the European Union

GET ACTIVE ABOUT DEBT



EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

Con la riforma del 2005 le procedure concorsuali sono passate dall'essere strumenti con carattere affittivo a mezzi di gestione della crisi d'impresa.

Da qui l'esigenza di dare una seconda *chance* anche in favore di quei soggetti, sottratti dalla disciplina del fallimento, che si trovino in una situazione di sovraindebitamento.

Il legislatore si fa carico di tale istanza con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Tale legge introduce, tuttavia, uno strumento di scarsa utilizzabilità pratica.

L'intera materia, pertanto, è stata riformata con il tentativo di semplificare le procedure e potenziare il meccanismo dell'esdebitazione, vero fulcro della riforma, con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs 26 ottobre 2020, n. 147 e da ultimo dal d.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79

Con il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, noto come “legge fallimentare” nasce il primo testo normativo fondamentale in materia di crisi ed insolvenza delle imprese.

Tale impianto normativo muta radicalmente con l’approvazione del decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in virtù del quale le procedure concorsuali vengono intese non più come punizioni per l’imprenditore “incapace”, ma tecniche di gestione dell’insolvenza dell’impresa.

È in questo contesto e in questa prospettiva che nasce l’**istituto dell’esdebitazione**, formalmente introdotto dall’art. 128 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

L’introduzione di tale istituto rappresenta un punto di svolta, incidendo sul principio dell’assolutezza dell’adempimento, dando rilievo non solo al diritto dei creditori al soddisfacimento delle loro pretese, ma anche all’interesse del debitore alla ristrutturazione della propria complessiva esposizione.

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

In tale contesto si venne a creare una lacuna normativa, non essendo consentito al debitore civile di liberarsi dell'indebitamento preesistente senza il necessario consenso di tutti i creditori e pagandoli anche in percentuale e in parte (c.d. fresh start).

Allo stesso tempo vi era la crescente consapevolezza che:

- anche l'insolvenza civile dell'imprenditore non fallibile o del consumatore abbia ricadute sull'intero sistema economico e non solo sul singolo rapporto obbligatorio
- era necessario uniformarsi alla legislazione di altri Paesi (quali ad esempio la Francia e la Germania) in un contesto di sempre maggiore sensibilizzazione verso il problema in questione già manifestato a livello di organi comunitari.

È COSÌ CHE SULLA BASE DI UN DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE NASCE LA LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 24 DEL 30 GENNAIO 2012 ED ENTRATA IN VIGORE IL 29 FEBBRAIO 2012 CHE AGLI ARTT. DA 6 A 20 DISCIPLINA LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AVUTO RIGUARDO AL DEBITORE CIVILE.

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

Da qui l'avvio di tutta una serie di interventi normativi migliorativi dell'istituto introdotto, miranti da una parte alla semplificazione delle procedure favorendone una sempre maggiore incisività dell'istituto.

Così il **D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed entrato in vigore, in parte qua, il 18.01.2013 procedeva:

- ad una sorta di interpretazione autentica di previgenti disposizioni
- ridisegnò la struttura dell'istituto, introducendo la procedura specifica per il sovraindebitamento del consumatore e la procedura di liquidazione dei beni
- abbassò il quorum necessario per il raggiungimento dell'accordo (60% dei creditori), prevedendo un meccanismo di silenzio assenso
- prevede la possibilità dell'esdebitazione del soggetto passivo anche rispetto ai crediti di natura tributaria ad eccezione di quelli espressamente indicati all'art. 7, comma 1, della Legge 3/2012.

Stralcio art. 7, comma 1 della L. 3/2012: *"... con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento"*.

Successivamente, l'**art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83**, convertito con modificazioni dalla L.132/2015, modificò l'art. 480, comma 2 c.p.c. richiedendo l'inserimento nell'atto di precetto dell'avvertimento che il debitore può porre rimedio alla sua situazione di sovraindebitamento mediante il ricorso alle procedure della L. 3/2012.

Nel gennaio del 2015 il Governo italiano istituì una commissione di esperti presieduta da Renato Rordof, affinché si occupasse di una riforma globale delle procedure concorsuali che si sostituisse al R.D. n. 267/1942 e alla L. 3/2012 e ciò anche sulla spinta di sollecitazioni proveniente dall'Unione Europea.

I lavori di tale commissione si conclusero con l'approvazione della **Legge 19 ottobre 2017, n. 155**, pubblicata nella G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017 ed entrata in vigore il 14 novembre 2017, con la quale si delegò il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 267/1942 e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 3 del 2012.

Tali decreti legislativi dovevano essere adottati su proposta del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi alla Camera e al Senato.

IN DATA 11 GENNAIO 2019 È, COSÌ, STATO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14, C.D. CODICE DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA, PUBBLICATO NELLA G.U. DEL 14 FEBBRAIO 2019, N. 38.

Nonostante il parere del Consiglio di Stato del 12 dicembre 2018, n. 2854/2018 non è stata prevista l'abrogazione espressa della L. 3 del 212, ma la stessa andrebbe considerata tacitamente abrogata ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni generali del Codice Civile.

Art. 15 Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Il decreto, per quanto di interesse in questa sede, è stato modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e la sua entrata in vigore è stata più volte differita nel tempo, sino alla data del 15 luglio 2022.

Quanto alla disciplina transitoria, ai sensi dell'art. 390 del Codice, le domande di accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento depositate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sono definite secondo le disposizioni della L. 3/2012 e lo stesso vale per i procedimenti già pendenti

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 (in Suppl. Ordinario 6 alla Gazz. Uff., 14 febbraio 2019, n. 38). - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)

Il presente decreto entra **in vigore il 15 luglio 2022, ad eccezione** degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il 16 marzo 2019, secondo quanto stabilito dall'articolo 389, come modificato dall'articolo dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 e successivamente dall'articolo 42, comma 1, lettera del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

PRINCIPIO GENERALE

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento hanno carattere residuale e, in quanto tali, si applicano a tutti quei debitori non assoggettabili ad altre procedure concorsuali.

La **legge 3 del 2012**, all'art. 6, individuava quale soggetto destinatario delle procedure da sovraindebitamento soltanto:

- il consumatore.

Il **D.Lgs. 14 del 2019, n. 14 (Nuovo Codice della crisi di impresa ed insolvenza)**, all'art. 2, comma 1 lett c), estende i soggetti destinatari della disciplina in esame, che sono, in particolare:

- il consumatore
- il professionista
- l'imprenditore minore
- l'imprenditore agricolo,
- le start-up innovative di cui al decreto legge 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012, n. 221 e
- ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.
- Introduzione delle procedure familiari (art. 66)

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

IL CONSUMATORE

La **legge 3 del 2012** all'art. 6, nella sua formulazione originaria definiva il consumatore quale il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

La definizione del consumatore, pertanto, non si indentificava con quella offerta dal Codice del Consumo, proprio a fronte dell'avverbio "esclusivamente".

Nel tempo si sono sviluppati due filoni giurisprudenziali interpretativi circa la figura del consumatore:

1. più restrittivo: non era da considerarsi consumatore chi, pur avendo contratto debiti per il soddisfacimento dei bisogni inerenti alla sfera privata personale o familiare , svolgeva attività imprenditoriale o professionale
2. meno restrittivo: il discrimine era costituito dall'aver assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività di impresa o professionali.

Il D.Lgs. 14 del 2019, n. 14 (Nuovo Codice della crisi di impresa ed insolvenza), sembra aver recepito l'interpretazione giurisprudenziale meno restrittiva di consumatore ed infatti, con l'eliminazione avverbio "esclusivamente", all'art. 2, comma 1, lettera e) viene definito tale: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (società in nome collettivo), IV (società in accomandita semplice) e VI (società in accomandita per azioni) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Una menzione a parte va fatta con riferimento alla figura del **fidejussore**.

Ci si chiede se può qualificarsi consumatore il soggetto che abbia prestato garanzia personale per debiti di altro soggetto, eventualmente connessi allo svolgimento di una attività imprenditoriale o professionale.

- Secondo un primo orientamento giurisprudenziale la qualità del debitore principale attrae quella del fidejussore; quindi se il fidejussore ha garantito debiti relativi ad attività imprenditoriale o professionale non può essere considerato consumatore. Se però il garantito ha cessato l'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, senza che residuino debiti riconducibili alla medesima o qualora la garanzia personale afferisca a posizioni debitorie estranee all'attività di impresa o professionale il fidejussore potrà avvalersi della particolare procedura riservata al consumatore.
- Secondo un diverso orientamento il faro interpretativo dovrebbe essere spostato dalla natura giuridica dell'obbligazione principale alla qualità del contraente, conseguentemente assume la qualità di consumatore colui che abbia garantito debiti connessi all'esercizio di un'impresa senza, tuttavia, l'intenzione di assumersi il relativo rischio e prendervi in qualsiasi modo parte.

Attualmente, a fronte dell'ultima riforma normativa, si propende per l'interpretazione più possibilista.

Controversa, in passato era la riconducibilità dei **soci illimitatamente responsabili di una società di persone** alla nozione di consumatore, oggi espressamente previsto come tale dal Codice della crisi di impresa e di insolvenza.

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

IL PROFESSIONISTA

Per professionista si intende la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività professionale.

Sono professionisti in senso stretto coloro i quali possono esercitare la propria attività professionale previa iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti da enti pubblici e disciplinati da leggi speciali previo superamento di un esame di Stato.

Rientra, inoltre, nella nozione di professionista qualunque altro prestatore d'opera che si obbliga con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (art. 2222 c.c.).

Si tende ad escludere all'assoggettamento alle procedure della composizione delle crisi da sovraindebitamento le società tra professionisti.

L'IMPREDITORE MINORE

L'imprenditore minore non è il piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c..

Per impresa minore si intende quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad €. 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad €. 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
- un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiori ad €. 500.000,00.

Si ritiene spetti all'imprenditore dimostrare il mancato superamento congiunto dei suddetti parametri dimensionali.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

In quanto soggetto non fallibile, sin dalla Legge 3 del 2012, l'imprenditore agricolo è inteso quale soggetto che può far accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Tale accesso è arrivato ad essere testualmente previsto nel Codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza.

Ai sensi dell'art. 2135 c.c. **“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.**

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.



Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union



Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Nel tempo la nozione di imprenditore agricolo si è andata via via dilatando al punto che ormai è quasi inesistente la differenza tra imprenditore agricolo e commerciale, ma nonostante ciò permane l'applicabilità allo stesso di questa normativa di favore.

LE START-UP INNOVATIVE

L'impresa start-up innovativa è disciplinata dagli artt. 25 e ss della legge 221/2012, di conversione del decreto legge 179/2012, ed è quella società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei seguenti requisiti:

È costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi

Ha la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia

A partire dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro

Non distribuisce e non ha distribuito utili

Ha, quale oggetto sociale esclusivo prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

Possiede almeno uno dei seguenti requisiti:





Le spese di ricerca e sviluppo – con esclusione delle spese per l’acquisto e la locazione di beni immobiliari – sono uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.

Impiega come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure in possesso di titolo di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata, ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270/2004.

Sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale, relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, di una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa

GLI ALTRI DEBITORI NON ASSOGGETTABILI A DIVERSE PROCEDURE CONCORDATARIE

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento hanno carattere residuale, potendo alle stesse accedere tutti quei debitori non assoggettabili ad altre procedure concordatarie.

A titolo esemplificativo:

- Imprenditore che ha cessato l'attività da oltre un anno
- L'erede dell'imprenditore defunto
- Enti, forniti o meno di personalità giuridica, che esercitano attività senza scopo di lucro e aventi una rilevanza sociale (es. associazioni, fondazioni, comitati ecc..), purché non svolgano attività commerciale

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

Presupposto oggettivo per l'operare delle procedure in oggetto è il verificarsi dello **stato di sovraindebitamento**.

NOZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

La Legge 3 del 2012, all'art. 2, comma 2, definiva il sovraindebitamento come *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*

Veniva fornita, dunque, una definizione distinta dallo stato di insolvenza di cui alla legge fallimentare.

La nozione di sovraindebitamento, introdotta per la prima volta dalla Legge 3 del 2012, includeva qualunque situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Non doveva, dunque, trattarsi di una situazione meramente transitoria.

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza, pur nella sostanza, non apportando grandi modifiche al quadro sopra delineato, non ha definito autonomamente il sovraindebitamento, ma ha fatto rinvio alle nozioni di crisi e di insolvenza.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del predetto Codice si definisce "**crisi**": *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del predetto Codice si definisce "**insolvenza**": *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del predetto Codice si definisce "**sovraindebitamento**": *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

L'insolvenza civile, rilevante ai fini del sovraindebitamento, non si identifica con l'insolvenza commerciale.

L'**insolvenza civile**, infatti è un concetto statico si concretizza nel momento in cui si verifica il peggioramento della situazione economica del debitore, erodendo la garanzia patrimoniale generica e rendendo incerto l'adempimento delle obbligazioni assunte.

L'**insolvenza commerciale** è un fenomeno dinamico e prospettico, che certamente guarda alla consistenza attuale del patrimonio dell'impresa, ma anche a quella futura, intesa come capacità di produrre ricchezza.

Nella valutazione della situazione di crisi o di insolvenza ai fini dell'accesso delle procedure in oggetto, bisogna distinguere tra crisi ed insolvenza soggettiva e oggettiva.

La **crisi ed insolvenza soggettiva** è quella cagionata da comportamenti dal soggetto debitore

La **crisi ed insolvenza oggettiva** è quella cagionata da fattori esterni non controllabili dal debitore.

La Legge 3 del 2012 escludeva l'ammissibilità dell'accesso alle procedure nei casi di sovraindebitamento (crisi ed insolvenza) soggettivo. Con la predetta legge si dava rilievo alla valutazione in ordine alla diligenza tenuta dal consumatore, con irrilevanza della condotta del creditore. Un simile approccio, però, comportava una marginalizzazione dell'istituto del piano del consumatore, confinato a casi estremi e di difficile verifica.

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza:

- All'art. 69, comma 1, nega l'accesso alle procedure al consumatore che ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**. Viene, pertanto, abbandonato il parametro della diligenza.
- All'art. 68, comma 3, introduce il concetto della **responsabilità del creditore** nel verificarsi dello stato di crisi ed insolvenza che conduce il debitore in una situazione di sovraindebitamento, disponendo che *“l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*. Ove il creditore abbia in qualche modo contribuito al verificarsi dello stato di sovraindebitamento non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente né potrà far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

Il fulcro della nuova disciplina in materia di crisi da sovraindebitamento è rappresentato dall'istituto **dell'esdebitazione**, che si sostanzia nella modalità finalizzata a garantire al debitore una seconda opportunità, nonché il suo reinserimento nel mondo produttivo.

L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta non l'estinzione, ma l'inesigibilità dal debitore dai crediti rimasti insoddisfatti ed opera sia con riferimento alle persone fisiche che alle persone giuridiche, sia pure secondo parametri parzialmente diversi.

L'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata ed è soltanto dichiarata con decreto motivato del Tribunale.

Get Active About Debt



Co-funded by
the European Union

La speciale esdebitazione del debitore incapiente:

- al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, è attribuita la possibilità di accedere per una sola volta, all'esdebitazione, in modo da reinserirsi nel circuito economico.

La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell'OCC.